



Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Culturale e musicale Hermes – ETS"

Art. 2. L'associazione ha sede legale in Trani, in Via Danimarca, 5.

Art. 3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione non ha fini di lucro e nella sua attività s'ispira ai principi del **volontariato**, in aderenza a quanto previsto dalle leggi della Regione Puglia n. 383 del 7/12/2000 e n. 14 del 2/7/2002. L'associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere tutte le espressioni artistiche e culturali, ed in particolare quella musicale, sia in funzione della valorizzazione del patrimonio culturale musicale italiano ed europeo, in un'ottica interculturale e di dialogo con le altre culture, sia in funzione di una valenza pedagogica dell'arte. Per raggiungere tale scopo l'associazione potrà:

- a) favorire la nascita di gruppi orchestrali al proprio interno, organizzare concerti, promuovere l'esecuzione del repertorio musicale lirico, sinfonico e cameristico, di ogni stile ed epoca, promuovere convegni, corsi di studio, conferenze, dibattiti, concorsi, congressi, seminari, proiezioni di film e video, mostre, festival, rassegne e quant'altro necessario per il raggiungimento di scopi sociali;
- b) Assistere e favorire la produzione artistica e culturale tramite il solidale contributo volontario dei soci, aiuti finanziari da enti ed istituzioni, pubbliche e private;
- c) creare e gestire siti su reti telematiche favorendo lo scambio di artisti nel mondo;
- d) promuovere la ricerca in tutti i settori artistici: musica, arti visive, architettura, ecc.
- e) quant'altro potrà essere di interesse per raggiungere i propri scopi a beneficio dei propri associati e di chiunque ne abbia interesse.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà eventualmente dotarsi di una struttura organizzata e quindi potrà, eventualmente per il tramite del suo legale rappresentante, acquisire immobili o stipulare contratti di affitto; potrà collaborare o aderire a qualsiasi progetto di ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, collaborare con organismi, movimenti, o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni o stipulare convenzioni di qualsiasi natura con Enti Locali o da persone fisiche e/o giuridiche e associazioni. E' regolata dal presente Statuto ed agisce in conformità del dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Federazioni

Art. 5. L'associazione può operare, su decisione del Consiglio Direttivo, in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici o privati che perseguono scopi analoghi ed intendono associarsi ad essa. Può federarsi, su decisione del Consiglio Direttivo, con organismi analoghi, mantenendo la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa.

Costituzione di sezioni staccate

Art. 6. L'associazione può costituire sezioni staccate in altre località, le quali dovranno darsi un proprio regolamento e provvedere alla propria autonomia organizzativa e finanziaria.

Patrimonio

Art. 7. Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e dai contributi degli associati;
- da eventuali finanziamenti e contributi da parte di enti locali o di privati;

- dai ricavi derivanti da manifestazioni o partecipazione a corsi promossi dall'associazione;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare il fondo cassa.

Esercizio finanziario

Art. 8. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Entro quarantacinque giorni dalla fine d'ogni esercizio il tesoriere predisponde, unitamente al Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere approvati dall'Assemblea Generale.

Soci

Art. 9. Il numero dei soci è illimitato: possono diventare soci dell'associazione tutti coloro ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, condividendo le finalità dell'associazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Rilascio di attestazioni

Art. 12. L'Associazione può rilasciare attestati di frequenza o di riconoscimento di meriti particolari.

Diritti e doveri dei soci

Art. 13. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formulata al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Il diritto di esaminare i libri relativi agli organi di controllo deve essere esercitato tramite richiesta all'organo di controllo stesso.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dell'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Ogni associato, purché iscritto da almeno tre mesi, ha diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per le elezioni degli organi amministrativi dell'associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 14. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso,
- b) per dimissioni,
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa,
- d) per indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo,
- e) per esclusione;
- f) per recesso.

La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 24 co. 2 c.c.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera e) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni da ricorso medesimo.

Volontari

Art. 15. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, co. 1 D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per l'attività civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 16. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 17. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 18. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 19. L'Assemblea è l'organo sovrano che decide la politica generale dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Possono partecipare all'assemblea solo gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 20. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo messaggio Whatsapp con messaggio di avvenuta consegna, mail con mail di ricevuta o con PEC.

L'Avviso di Convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo in prima ed in seconda convocazione, l'OdG con i punti oggetto di discussione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 21. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale attuale della società;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 22. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione o in videoconferenza; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 23. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi i dati richiesti; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (video conferenza) a condizioni che:

- Il presidente possa accentare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'OdG.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare comunque, senza preavviso di convocazione, con la totalità dei componenti.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente il quale nomina, tra i presenti, un segretario che redige il verbale.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge il Presidente tra i propri componenti;
- elegge il Vice Presidente tra i propri componenti;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- elegge il Consigliere addetto;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati assembleari;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio di cui all'art. 14 e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 28. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga indicando elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 29. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri a altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 30. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e/o uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e/o bonifici e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni e tutte le formalità amministrative affidategli dagli organi statutari. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta un compenso annuale pattuito con il Presidente.

Il Segretario

Art. 31. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Consigliere addetto

Art. 32. Il Consigliere è addetto alla organizzazione e disciplina interna delle manifestazioni, cura il buon andamento delle stesse ed è delegato alla raccolta delle quote associative e alla ricerca della pubblicità commerciale ed agli sponsor.

L'Organo di Controllo

Art. 33. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (€ 220.000,00 annui), l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2 c.c.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale dei Conti

Art. 34. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 35. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatta la bozza del relativo bilancio annuale che dovrà essere depositata presso la sede sociale per l'approvazione da parte dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi inferiori ad € 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Art. 36. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati Enti pubblici;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- g) ricavi derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altro ricavo derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che, a qualsiasi titolo, provenga all'associazione.

Art. 37. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Art. 38. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 39. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi.

Pubblicità e trasparenza

Art. 40. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro dei verbali delle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo e, qualora nominato, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio Sociale e informativa sociale

Art. 41. Se i ricavi e le entrate sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14 co. 2 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 42. Il suo scioglimento può avvenire per tutti i motivi che impediscono il raggiungimento degli scopi dell'associazione. (Mancanza di docenti o di iscritti, o della sede dell'associazione etc.).

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le maggioranze previste da questo statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa che dovrà essere devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r., PEC o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Norma Finale

Art. 43. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto approvato e sottoscritto in Trani il 28/12/2022

Giuseppe Mengoli



REGISTRATO A TRANI

02 GEN. 2023

AL N. 4 SERIE 3

€ 200,00

IL FUNZIONARIO*

Pasquale D'Ambrosio

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"